



*REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI MEDIANTE RIPRESA AUDIOVISIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 11/09/2023

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI MEDIANTE
RIPRESA AUDIOVISIVA**

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art.1 Finalità ed oggetto
- Art.2 Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa
- Art.3 Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili
- Art.4 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art.5 Comportamento del pubblico e dei consiglieri

Titolo II – Riprese effettuate dal Comune

- Art.6 Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune
- Art.7 Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

- Art.8 Esercizio del diritto di cronaca
- Art.9 Modalità di ripresa
- Art.10 Gestione dei disservizi
- Art.11 Interviste

Titolo IV - Disposizioni finali

- Art.12 Norma di rinvio
- Art.13 Entrata in vigore

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Finalità ed oggetto**

1. Il Comune di Racalmuto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione su internet della ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming accessibile attraverso il sito istituzionale del Comune.
5. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2
Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.

**Art. 3
Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:

- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
 - togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
 - ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta o che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
 4. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni volta che le discussioni consiliari hanno per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
 5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4

Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art. 5
Comportamento del pubblico e dei consiglieri

1. Ad integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 del presente regolamento, non è possibile, da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.
2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte, il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie.
3. Il Presidente del Consiglio eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento.

TITOLO II
RIPRESE EFFETTUATE DAL COMUNE DIRETTAMENTE O TRAMITE TERZI

Art. 6

Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune

1. Il Comune effettua le riprese con mezzi ed impianti propri oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale saranno visibili in diretta streaming accessibile attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
3. Le registrazioni saranno archiviate su idonei supporti a cura dell'ufficio Segreteria nel rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso di affidamento esterno del servizio, il soggetto affidatario è tenuto alla consegna del supporto digitale, subito dopo la seduta del Consiglio Comunale, all'Ufficio di Segreteria del Comune.
4. Restano comunque in capo a chi è autorizzato alle riprese le responsabilità circa il trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
5. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, effettuati dai componenti del Consiglio Comunale e da altri soggetti/relatori ammessi dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
7. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio-digitali delle sedute consiliari che laddove eseguite, essendo per "relata" parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, si connotano come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità delle stesse del presente regolamento.

Art. 7

Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.

ALL. A

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Racalmuto è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
4. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Comunale.
5. Sono, altresì, individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Generale, i dipendenti appartenenti al servizio Segreteria e gli addetti al sito web istituzionale.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III
RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8
Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. È precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante lo svolgimento della seduta consiliare.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9
Modalità di ripresa

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
3. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale fatta salva specifica ed eccezionale motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale dovuta ad oggettiva ed insuperabile necessità di tipo tecnologico ed impiantistico. In quest'ultima ipotesi, è facoltà del Comune richiedere un rimborso per le cosiddette "spese vive".
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 10
Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.
2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

Art. 11
Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12
Norma di rinvio**

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e relative norme attuative, il d.lgs. n.196/2003 e successive integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, per la parte ad esso attinente, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

**Art. 13
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.